

**R. D. 16/03/1942, n. 262**

## **Disposizioni sulla legge in generale**

o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)

**A cura dell' avvocato Nicola Cioffi di Napoli.**

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

### **Capo I Delle fonti del diritto**

#### **Art. 1. Indicazione delle fonti.**

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- [3) *le norme corporative;*] <sup>(1)</sup>
- 4) gli usi.

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

#### **Art. 2. Leggi.**

La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

#### **Art. 3. Regolamenti.**

Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.  
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

#### **Art. 4. Limiti della disciplina regolamentare.**

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.  
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

#### **Art. 5. <sup>(1)</sup> [Norme corporative.**

*Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.]*

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

**Art. 6. (1)**

***[Formazione ed efficacia delle norme corporative.***

*La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.]*

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

**Art. 7. (1)**

***[Limiti della disciplina corporativa.***

*Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.]*

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

**Art. 8.**

**Usi.**

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

*[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.] (1)*

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

**Art. 9.**

**Raccolte di usi.**

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

**Capo II**

***Dell'applicazione della legge in generale***

**Art. 10.**

**Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti.**

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

*[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.] (1)*

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

**Art. 11.**

**Efficacia della legge nel tempo.**

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

## **Art. 12.**

### **Interpretazione della legge.**

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

## **Art. 13. (1)**

### ***[Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative.***

*[Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.]*

(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

## **Art. 14.**

### **Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.**

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

## **Art. 15.**

### **Abrogazione delle leggi.**

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

## **Art. 16.**

### **Trattamento dello straniero.**

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.